

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@legalmail.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- All' **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno
Ubertini"**
protocollogenerale@cert.izsler.it
- Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

All' **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione
SIAN - Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

**OGGETTO: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) -
Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti**

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina l'intervento eco-schema 1 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

In particolare, viene consolidato in un unico testo il contenuto delle circolari AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023, prot. n. 40336 del 26 maggio 2023 e prot. 43528 dell'8 giugno 2023, integrandolo con le procedure di controllo e recependo le novità introdotte da ultimo dal DM 15 dicembre 2023 n. 690602.

Conseguentemente, la presente circolare sostituisce integralmente le citate circolari AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023, prot. n. 40336 del 26 maggio 2023 e 43528 dell'8 giugno 2023.

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 30 marzo 2023 n. 185145 – modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- DM 27 settembre 2023 n. 525680 - modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- DM 15 dicembre 2023 n. 690602 - modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente*

decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

I pagamenti sono erogati sotto forma di pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) risultati ammissibili sulla base dei dati forniti da Classyfarm e dai successivi controlli svolti dagli Organismi pagatori, secondo gli importi unitari pianificati nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del Piano Strategico Nazionale.

Gli importi unitari effettivi da erogare per ciascun anno di domanda sono determinati dall’Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA ammissibili accertate dagli Organismi pagatori nell’anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

2. Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale

2.1 Classyfarm

L’intervento in questione prevede l’utilizzo del sistema ClassyFarm. Si tratta di un sistema informativo implementato dal Ministero della Salute, che elabora i dati sanitari provenienti dalle banche dati ufficiali (Banca Dati Nazionale - BDN, ricetta elettronica veterinaria - REV e Registro elettronico dei trattamenti), nonché i dati inseriti dai veterinari incaricati e/o da quelli ufficiali, al fine di categorizzare gli allevamenti in base al rischio. ClassyFarm viene utilizzato per la gestione e il controllo di alcuni interventi della Politica Agricola Comune (PAC) quali aiuti accoppiati, eco-schemi e benessere animale dello sviluppo rurale.

Si rappresenta che tra le condizioni di ammissibilità all’intervento viene richiesta l’adesione a ClassyFarm, pertanto, è necessario che l’agricoltore, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, abbia provveduto alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm, al fine di acquisire le necessarie informazioni sull’andamento della gestione aziendale attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorandone la consapevolezza.

Per la sola campagna 2023 tale adempimento è soddisfatto con la richiesta di registrazione, anche mediante delegato, da eseguirsi nel sistema Classyfarm o attraverso la visualizzazione dei dati relativi

al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori nell'ambito del fascicolo aziendale o secondo le modalità dagli stessi stabiliti.

In quest'ultimo caso il produttore, con la presentazione della domanda unica, dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023, utilizzando anche la procedura alternativa di iscrizione prevista dalla circolare AGEA.2023.85930 del 17 novembre 2023.

2.2 Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 4 del DM 30.03.2023 n. 185145 e dagli artt. 1 e 2 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602, il pagamento è concesso all'agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm (livello 1) o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale SQNBA che, per le campagne 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602 (livello 2).

Sia per il Livello 1 che per il Livello 2, il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili, necessari per il pagamento dell'eco-schema, sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN **al 31 dicembre dell'anno di domanda. Pertanto, entro la medesima data, gli agricoltori devono eseguire, ove necessario, le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti. Conseguentemente, eventuali correzioni/aggiornamenti eseguiti dopo il 31 dicembre dell'anno non producono effetto ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in esame.**

L'intervento si articola su due livelli, ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

In particolare:

- **Livello 1:** riduzione dell'antimicrobico resistenza.

L'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD).

Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione. Gli allevamenti ammissibili sono i seguenti:

- allevamenti di bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
 - vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
- allevamenti di ovini con orientamento produttivo
 - da latte;
 - da carne;
- allevamenti di caprini;
- allevamenti di bufalini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Ai sensi dell'art. 1 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602, il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
- b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all'anno precedente.

La DDD esprime i giorni di trattamenti a cui sono stati sottoposti in media gli animali presenti in un allevamento in un anno. La DDD è il risultato di un rapporto tra:

- un numeratore: il consumo di antibiotici (ricavato automaticamente dalla la Ricetta Elettronica);
- un denominatore: la consistenza media annua dei capi considerando anche le movimentazioni intervenute nel corso dell'anno (ricavato automaticamente dalla Banca Dati Nazionale).

La DDD consente di valutare per ogni allevatore i giorni di trattamento totali dell'anno in corso, il consumo storico del suo allevamento e la tipologia di antibiotico somministrata (distinguendo tra antibiotici critici o non critici).

La mediana di riferimento viene determinata a livello regionale o di Provincia autonoma annualmente da Classyfarm per ogni specie animale e orientamento produttivo come sopra elencati. In assenza della mediana regionale o qualora la stessa assuma il valore di zero (0), si prende a riferimento la mediana nazionale.

Il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Per l'anno 2023 il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Se per un allevamento non è presente un dato di riferimento relativo al precedente periodo di osservazione, l'allevamento è ammissibile all'aiuto qualora nel periodo di osservazione in corso abbia valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana regionale calcolata per l'anno precedente.

Se nel corso del periodo di osservazione interviene una cessione di azienda, con cessazione definitiva dell'attività zootecnica da parte del soggetto cedente, l'agricoltore subentrante che ha fatto richiesta di aiuto può beneficiare del pagamento sommando i valori DDD degli allevamenti di cui l'agricoltore cedente era titolare ai propri valori DDD maturati a partire da quando ha acquisito l'azienda. Al riguardo, si possono verificare i seguenti casi:

- a) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata solo dall'agricoltore subentrante: quest'ultimo, per rispettare il periodo di osservazione, deve sommare i valori DDD maturati dal soggetto cedente nell'anno di domanda ai propri e, rispettando le condizioni di ammissibilità, può percepire l'aiuto;
- b) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata solo dall'agricoltore cedente: il pagamento non può essere erogato né all'agricoltore cedente, che non rispetta il periodo di osservazione 1° gennaio – 31 dicembre né all'agricoltore cessionario che non ha presentato la richiesta di aiuto;
- c) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata sia dall'agricoltore cedente che dall'agricoltore cessionario: il pagamento è erogabile al cessionario, salvo diverso accordo delle parti.

- **Livello 2:** adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con Pascolamento (per le campagne 2023 e 2024 l'adesione a SQNBA è sostituita dall'adesione al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602).

L'allevatore si impegna ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo. Sono ammissibili al premio i seguenti allevamenti:

- allevamenti bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

La domanda di adesione alla certificazione SQNBA va presentata agli Organismi di Certificazione inseriti nell'elenco del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) accreditati secondo lo schema UNI CE I EN ISO IEC 17065.

Con riferimento alle campagne 2023 e 2024, la disciplina applicabile è prevista dall'art. 2 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602 che stabilisce che il pagamento del premio è concesso agli allevamenti che aderiscono agli impegni individuati nel disciplinare di qualità allegato al medesimo DM, fermo

restando quanto disposto dal comma 6 e dal comma 7 dell'articolo 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e ogni altra condizione e prescrizione diversa da quella di adesione al sistema di qualità sul benessere animale.

L'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto dall'attività definita dall'art. 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022, come integrato dall'art. 1, comma 4 del DM 27 settembre 2023 n. 525680.

L'obbligo di adesione dell'allevatore al disciplinare di qualità si intende soddisfatto con la registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda e con la presentazione della domanda unica, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del DM 23 dicembre 2022.

Il premio per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Per l'anno 2023 il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

2.2.1 Demarcazione Livello 1 e Livello 2 e calcolo delle UBA premiabili

L'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 4 del DM 30.03.2023 n. 185145, stabilisce che l'agricoltore può aderire alternativamente al Livello 1 e al Livello 2 dell'eco-schema 1 per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

Al riguardo occorre precisare che l'adesione al disciplinare allegato al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che costituisce condizione necessaria per l'accesso al Livello 2, comporta che l'allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1. Pertanto, al fine di evitare un doppio finanziamento per il medesimo impegno, vietato dalla Regolamentazione UE, ciascun capo animale e ciascun UBA può dare luogo esclusivamente ad un pagamento.

Conseguentemente, nel solo caso in cui l'agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, occorre

demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

In tal caso, poiché il sistema Classyfarm determina i valori del DDD considerando l'intera consistenza dell'allevamento per orientamento produttivo, la stessa è altresì utilizzata per determinare le UBA pagabili sul livello 1, al quale sono sottratte le UBA pagabili sul livello 2, determinate considerando esclusivamente il gruppo di animali utilizzato per soddisfare l'impegno di pascolamento.

Tale impegno, si rammenta, per le campagne 2023 e 2024 è verificato nei termini indicati dall'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 che stabilisce che il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto delle Regioni e Province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.

Il mancato rispetto del carico minimo e/o massimo costituisce inadempimento all'impegno di pascolamento, con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 17.03.2023 n. 42, come modificato e integrato dal D.lgs. 23.11.2023 n. 188, in materia di eco-schemi.

Al fine di consentire la corretta demarcazione tra i due livelli di aiuto nel caso in cui l'agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, gli Organismi pagatori acquisiscono, seconde le modalità dagli stessi definite, apposita dichiarazione integrativa.

In particolare,

- ✓ **per l'anno di domanda 2023** la predetta dichiarazione deve riportare almeno le seguenti informazioni minime:
 - codice allevamento;
 - orientamento dell'allevamento;
 - numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale;
 - periodo di pascolamento (data inizio e data fine).

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l'allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN secondo la normativa vigente, in quanto si prendono a riferimento i capi la cui movimentazione sia registrata in BDN.

Ad eccezione del caso sopra indicato, la dichiarazione deve essere prodotta dagli agricoltori che intendono precisare il numero esatto di capi con i quali hanno eseguito il pascolamento rispetto alla totalità dei capi detenuti. In assenza di dichiarazione, saranno considerati tutti i capi dell'allevamento.

Per la campagna 2023 la dichiarazione integrativa deve essere acquisita **entro il 16 febbraio 2024**.

✓ **per l'anno di domanda 2024**, la predetta dichiarazione deve riportare almeno le seguenti informazioni minime:

- codice allevamento;
- orientamento dell'allevamento;
- numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale;
- periodo di pascolamento (data inizio e data fine).

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l'allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN secondo la normativa vigente, in quanto si prendono a riferimento i capi la cui movimentazione sia registrata in BDN.

Ad eccezione del caso sopra indicato, la dichiarazione deve essere prodotta esclusivamente dagli agricoltori che in domanda unica hanno dichiarato di voler adempiere all'obbligo di pascolamento **con un gruppo di animali**, in quanto per coloro che invece non dichiarano tale circostanza si prende a riferimento la totalità dei capi detenuti.

Per la campagna 2024 la dichiarazione integrativa deve essere acquisita **entro il 31 maggio 2024 e comunque in tempo utile per consentire l'esecuzione dei controlli da parte degli Organismi pagatori durante il periodo di pascolamento**. La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, per quanto concerne i suini, che non sono identificati e registrati singolarmente in BDN, non è ammissibile il pascolo con un gruppo di animali; il pascolamento per tale specie animale deve obbligatoriamente riguardare l'intero allevamento.

Ai fini della verifica del carico UBA/ha ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è altresì necessario che il beneficiario del premio che ha assunto l'impegno abbia la

disponibilità, sulla base di idoneo titolo di conduzione, di superficie ammissibile dichiarata a pascolo nella domanda unica.

Il premio del Livello 2, pertanto, nelle annualità 2023 e 2024 è erogabile esclusivamente nei confronti dei richiedenti che hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, che risultano operatori di capi animali nelle forme riconosciute e che detengono superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l'attività di pascolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680, nonché dalla circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 novembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni.

Si precisa, inoltre, che in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le Regioni/Province autonome possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tali casi, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell'eco-schema 1, livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, è necessario che questi ultimi comunichino al competente Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.

2.2.2 Deroghe Livello 2

In deroga all'obbligo di aderire alla certificazione SQNBA o, per le campagne 2023 e 2024, al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602, l'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede la possibilità di percepire il premio in questione nei due seguenti casi:

- a) per gli allevamenti biologici i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo, in quanto la certificazione dell'allevamento biologico è equiparata alla certificazione SQNBA, indipendentemente dalla dimensione.

La deroga in questione è valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l'allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;

- b) per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento. In tale caso è fatto obbligo di rispettare l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM 23.12.2022 n. 660087 e successive modificazioni e integrazioni, che è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

2.2.3 Importi unitari

Il sostegno è concesso per tutte le UBA oggetto d'impegno come pagamento annuale per le unità di bestiame adulto, secondo gli importi unitari previsti nel Piano Strategico Nazionale (PD 05 - ES 1). Si rammenta che gli importi unitari effettivi da erogare per ciascun anno di domanda sono determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA comunicate dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

3. Controlli

3.1 Livello 1

Con riferimento al livello 1, gli Organismi pagatori verificano le condizioni di ammissibilità sulla base dei dati interscambiati dal sistema Classyfarm e dalla BDN.

In particolare, Classyfarm, terminata l'esecuzione delle attività di calcolo di propria competenza, mette a disposizione degli Organismi pagatori, sulla base di un tracciato di interscambio dati comune e concordato, le informazioni concernenti ciascun orientamento produttivo e categoria. Conseguentemente, si ribadisce che eventuali correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti rilevanti ai fini del pagamento devono essere eseguiti entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno di domanda e che, pertanto, eventuali modifiche eseguite successivamente a tale scadenza non producono effetto ai fini del pagamento dell'intervento.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD05-ECO1.1** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN e da Classyfarm, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

1) che il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo tra quelli ammissibili, in particolare:

- allevamenti di bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
 - vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
- allevamenti di ovini con orientamento produttivo
 - da latte;
 - da carne;
- allevamenti di caprini;
- allevamenti di bufalini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

2) l'agricoltore sia registrato/iscritto nel sistema Classyfarm;

3) gli allevamenti, rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
- b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all'anno precedente.

3.2 Livello 2

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD05-ECO1.2** prevede i seguenti controlli:

Per gli anni di domanda 2023 e 2024, la verifica di ammissibilità dell'intervento **PD05-ECO1.2** prevede i seguenti controlli:

➤ Dalla BDN e da Classyfarm, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

1) il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo tra quelli ammissibili, in particolare:

- allevamenti bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;

2) l'agricoltore sia registrato/iscritto nel sistema Classyfarm;

3) gli allevamenti, rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
- b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all'anno precedente.

4) l'agricoltore aderisca al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602.

Per gli anni di domanda dal 2025 e successivi, la verifica di ammissibilità dell'intervento **PD05-ECO1.2** prevede i seguenti controlli:

➤ Dalla BDN e dagli Organismi di controllo dei disciplinari, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

1) che il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo tra quelli ammissibili, in particolare:

- allevamenti bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;

- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;
- 2) l'agricoltore aderisca al sistema di qualità (SQNBA);
 - 3) l'agricoltore rispetti gli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

3.3. Deroghe al livello 2

3.3.1 Allevamenti biologici

La verifica di ammissibilità per gli allevamenti biologici che possono percepire l'aiuto per il livello 2 senza aderire al SQNBA o, per le campagne 2023 e 2024, al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602, si basa sui seguenti controlli:

- Dalla BDN e dagli Organismi di controllo, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo tra quelli ammissibili, in particolare:
 - allevamenti bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
 - allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;
 - 2) l'agricoltore rispetti gli impegni previsti dal relativo disciplinare biologico, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

3.3.2 Allevamenti bovini di piccole dimensioni

La verifica di ammissibilità per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni che possono percepire l'aiuto per il livello 2 senza aderire al SQNBA o, per le campagne 2023 e 2024, al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602, si basa sui seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) che il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo tra quelli ammissibili, in particolare:
 - allevamenti bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
- 2) che l'allevamento sia di piccole dimensioni, quindi:
 - di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023;
 - di massimo 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente per gli anni di domanda successivi al 2023;
- 3) che l'agricoltore rispetti l'obbligo di pascolamento così come definito dall'art. 3, lett. h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. A tal fine, nell'allegato 1 alla presente circolare, sono riportati i provvedimenti adottati dalle Regioni/Province autonome con l'estrapolazione delle regole di pascolamento statuite ai sensi del citato art. 3, lett. h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005